

Spett.le  
**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**  
Direzione centrale ambiente energia  
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati  
Via Giulia, n.75/1  
34126 TRIESTE  
[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

Prot. n. AMB/157/16

**OGGETTO: OSSERVAZIONI CLIR.**

Il sottoscritto NADALUTTI ROBERTO, nato il 06.04.1962 a UDINE (UD), C.F. NDLRRT62D06L483P, in qualità di legale rappresentante della scrivente società FRIUL JULIA APPALTI S.R.L. avente sede legale in via G.B. Maddalena n. 25 a Povoletto (UD) ed in qualità di gestore delle installazioni IPPC ubicate in Via G. B. Maddalena n. 25, Povoletto (UD), in via Pasolini n. 35 int. 19, Pradamano (UD) e in località Cossana a Maniago (PN),

con riferimento al Decreto del Presidente della Regione n. 0122/Pres di data 15 giugno 2016, con il quale è stato adottato il documento denominato "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" e all'avviso di inizio della consultazione pubblica prevista dell'articolo 14, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 26 di data 29 giugno 2016,

con la presente provvede a presentare le proprie osservazioni in merito ad alcune criticità che si riscontrano nel sopracitato Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR), in particolare:

1. Al Capitolo 3.3 "Ambito di applicazione dei criteri localizzativi" è previsto che: *"Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa"*. Si ritiene estremamente penalizzante applicare una tale disposizione ad impianti esistenti che, pur in fase di semplice rinnovo tal quale dell'autorizzazione, senza alcun incremento di potenziali impatti sul territorio, si troverebbero nell'incertezza della prosecuzione della loro attività, a causa di fattori estranei all'impianto (quali ad es. realizzazione di un pozzo ad uso idropotabile, edificazione di case sparse,

1 di 3



realizzazione di una nuova struttura cimiteriale, ecc.). Tale frase risulta comunque incoerente con quanto di seguito riportato: *"In fase di rinnovo dell'autorizzazione alla gestione potrà essere valutata la necessità di effettuare interventi di mitigazione ambientale e di introdurre opportuni presidi al fine di rendere quanto più possibile compatibile la presenza dell'impianto con l'area da tutelare"*. In tal caso la ditta, sempre a causa di fattori estranei all'impianto, in fase di rinnovo tal quale dell'autorizzazione, potrebbe vedersi prescrivere interventi onerosi, non quantificabili preventivamente e quindi non programmabili all'interno di un piano finanziario di impresa a lungo termine. Tali "interventi di mitigazione ambientale" non sono infatti in alcun modo dettagliati nel Piano e lasciati nella piena discrezione delle diverse autorità competenti, portando tra l'altro al rischio di disparità di trattamento di aziende tra di loro concorrenti.

2. Analoghe criticità emergono in merito all'applicazione di tutti i criteri localizzativi anche alle varianti sostanziali di impianti esistenti (Cap. 3.3: *"I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti si applicano alle istanze di autorizzazione [...] di nuovi impianti e di varianti sostanziali degli impianti esistenti."*). Tra l'altro, si deve considerare come alcune modifiche impiantistiche che ricadono nella casistica di variante sostanziale (come ad esempio aumento delle potenzialità dovuto a migliorie delle linee di trattamento esistenti o a ottimizzazione dei flussi di trattamento interni, ecc.) potrebbero in realtà non incidere su matrici diverse da quelle già valutate in sede di rilascio dell'autorizzazione e non produrre ulteriori impatti. L'applicazione anche a queste casistiche di variante di criteri sopravvenuti successivamente all'inizio dell'attività di un impianto, mortifica le possibilità di sviluppo e di crescita di un'azienda esistente. Inoltre, si sottolinea il fatto che le varianti sostanziali approvate per un impianto sottoposto ad Autorizzazione Integrata Ambientale prevedono che il gestore dell'impianto individui e adotti le Migliori Tecniche Disponibili (MTD o BAT 'Best Available Techniques') al fine di ridurre le emissioni e l'impatto sull'ambiente, contribuendo quindi a una maggiore tutela dal punto di vista ambientale.
3. Particolarmente penalizzanti risultano i criteri localizzativi di cui ai punti 8A e 8B relativi alla distanza da centri abitati e da case sparse, qualora applicati ad impianti esistenti (sia in fase di rinnovo che di modifica sostanziale). La realizzazione di nuovi centri abitati o di case sparse nei dintorni di un impianto esistente, rappresenta un fattore derivante da scelte pianificatorie (o addirittura deroghe alle stesse previste da normative sovraordinate, come nel caso di imprenditori agricoli) su cui l'impianto non ha alcuna forma di controllo. Nonostante ciò, la deroga a tali criteri localizzativi prevista al Capitolo 5.2 (comunque prevista solo nel caso di livello di tutela di attenzione limitante (AL) e non nei casi in cui tale criterio ha valore escludente (E)), fa ricadere totalmente sull'impianto l'onere di dimostrare l'assenza di potenziali impatti attraverso complesse e onerose modellizzazioni di ricaduta di emissioni.



Con l'applicazione di tali criteri, il piano in oggetto andrebbe a condizionare negativamente l'attività di un impianto esistente, a causa di fattori sopravvenuti successivamente all'avvio dell'esercizio dell'impianto stesso e per esso imprevedibili.

4. Fortemente penalizzante e non coerente con la normativa nazionale risulta infine il criterio 4A relativo alle aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici, che impone il livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di discariche di rifiuti non pericolosi nelle aree classificate come Zona Sismica 1 dalla delibera di Giunta Regionale 845/2010, predisposta ai sensi dell'articolo 3, comma2, lettera a) della Legge Regionale 16/2009 (aree già classificate a rischio sismico di prima categoria dalla Legge 64/1974). A supporto del criterio i CLIR citano il D.Lgs. 36/2003, senza però menzionare quanto riportato nello stesso all'allegato 1, punto 2.1 ove si afferma che "...Con un provvedimento motivato le regioni possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti " (ovvero le aree a rischio sismico di 1^ categoria così come classificate dalla Legge 64/1974, e provvedimenti attuativi), purché le caratteristiche del luogo e le eventuali misure correttive da adottare indichino che la discarica non costituisca un grave rischio dal punto di vista sismico. Si ritiene che il criterio 4A risulti non coerente e immotivatamente più limitativo rispetto alla normativa nazionale, che dovrebbe prevalere in quanto di rango superiore. Inoltre, le "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 prevedono uno specifico paragrafo, il 7.11 "Opere e sistemi geotecnici" all'interno del capitolo 7 sulla progettazione per azioni sismiche, che disciplina la progettazione e la verifica delle opere e dei sistemi geotecnici soggetti ad azioni sismiche, nonché i requisiti cui devono rispettare i siti di costruzione e i terreni interagenti con le opere in presenza di tali azioni. Si ritiene quindi opportuno che, come per tutti gli altri impianti che ricadono in aree a rischio sismico classificate come zona 1, per cui devono essere condotte le analisi di stabilità in condizioni dinamiche, anche per le discariche di rifiuti non pericolosi debba essere introdotto il livello di attenzione cautelativa (AC) invece che quello escludente (E).

Confidando in un positivo riscontro alle osservazioni presentate, si porgono distinti saluti.

Povoletto (UD), il 26.08.2016



FRIUL JULIA APPALTI S.r.l.  
Via G.B. Maddalena, 25  
33040 POVOLETTO (UD)  
Part. Iva 00994830305

3 di 3

